

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 10 gennaio 1985

nella causa 229/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale della corte d'appello di Poitiers): Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc e Société anonyme Thouars Distribution e altri contro Société à responsabilité limitée «Au Blé Vert» (1)

(Prezzo fisso dei libri)

(85/C 32/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 229/83 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla corte d'appello di Poitiers, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc, con sede in Parigi e société anonyme Thouars Distribution & autres con sede in Sainte Verge, société à responsabilité limitée «Au Blé Vert», con sede in Thouars; sig. Georges Lehec, residente in Auxerre; société anonyme Pelgrim, con sede in Thouars; Union syndicale des libraires de France, con sede in Parigi; sig. Ernest Marchand, residente in Thouars; sig.ra Jeanne Palluault in Demee, residente in Thouars, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 3, lettera f, e 5 del trattato CEE, la Corte composta dai sigg. Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici; avvocato generale M. Darmon, cancelliere J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 10 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dagli articoli 5, secondo comma; 3, lettera f) e 85 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una normativa ai sensi della quale il prezzo di vendita al dettaglio dei libri debba essere fissato dall'editore o dall'importatore di un libro e sia obbligatorio per tutti i dettaglianti, purché tale normativa rispetti le altre disposizioni specifiche del trattato, ed in particolare quelle che attengono alla libera circolazione delle merci.*

2. *Nell'ambito di una siffatta normativa nazionale costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietate dall'articolo 30 del trattato disposizioni*

— *in base alle quali spetti all'importatore di un libro, incaricato di espletare le formalità del deposito legale di un esemplare di tale libro, cioè al depositario principale, fissarne il prezzo di vendita al dettaglio,*

— *o che, per la vendita di libri editi nello stesso Stato membro interessato e reimportati dopo essere stati in precedenza esportati in un altro Stato membro, impongano il rispetto del prezzo di vendita fissato dall'editore, a meno che elementi oggettivi provino che tali libri sono stati esportati al solo scopo della loro reimportazione nell'intento di eludere tale normativa.*

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 168/83: Laura Pasquali-Gherardi contro Parlamento europeo (1)

(Dipendente — Infortunio sul lavoro — Domanda di risarcimento danni)

(85/C 32/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 168/83, Laura Pasquali-Gherardi, segretaria stenodatilografica C2/3 presso il Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, 17, Boulevard Royal, con l'avv. domiciliatario V. Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, contro Parlamento europeo (agente: M. Peter, assistito dall'avv. A. Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento di danni per illecito amministrativo, la Corte (prima sezione), composta dai

(1) GU n. C 295 del 2. 11. 1983.

(1) GU n. C 239 dell'8. 9. 1983.

signori: G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e R. Joliet, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: sig. na. D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 241/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Erich Rösler contro Horst Rottwinkel (*)

(Convenzione di Bruxelles, articolo 16, n. 1 — Competenza esclusiva — Locazione d'immobili)

(85/C 32/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 241/83, avente ad oggetto una domanda indirizzata alla Corte dal Bundesgerichtshof in materia di interpretazione da parte della Corte di giustizia, a norma del protocollo 3 giugno 1971, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e mirante ad ottenere nella causa dinanzi ad esso pendente tra Erich Rösler, Berlino, e Horst Rottwinkel, Bielefeld, una decisione in via pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 16, n. 1, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, riguardante la competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari e di locazioni d'immobili, dei giudici dello Stato contraente in cui si trova l'immobile, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn, cancelliere: sig. na. D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 15 gennaio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'articolo 16, n. 1, della convenzione si applica a qualsiasi contratto di locazione d'immobili, anche stipulato per un breve periodo ed anche riguardante solo la cessione in uso di un alloggio per la villeggiatura.*

(*) GU n. C 316 del 22. 11. 1983.

2. *Rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui è situato l'immobile, contemplata dall'articolo 16, n. 1, della convenzione, tutte le azioni aventi ad oggetto le rispettive obbligazioni del locatore e del conduttore derivanti dal contratto d'affitto, ed in particolare le azioni riguardanti l'esistenza o l'interpretazione di contratti d'affitto, la loro durata, la reintegrazione del locatore nel possesso dell'immobile, la riparazione dei danni causati dal conduttore e il pagamento del canone d'affitto o delle spese accessorie a carico del conduttore, come quelle per il consumo di acqua, di gas e di elettricità. Non rientrano, invece, nella competenza esclusiva contemplata dal suddetto articolo le azioni che si riferiscono solo indirettamente all'uso dell'immobile locato, come quelle riguardanti la perdita del vantaggio delle vacanze e le spese di viaggio.*

SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

del 15 gennaio 1985

nella causa 250/83: Finsider — Società finanziaria siderurgica per azioni, contro Commissione delle Comunità europee(*)

(CECA — Quote — Aiuti nazionali)

(85/C 32/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 250/83, Finsider — Società finanziaria siderurgica per azioni, con sede in Roma con gli avv. ti Sergio M. Carbone del foro di Genova, e Roberto Barabino, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte Neuve, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Oreste Montalto), causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione n. 2748/83/CECA della Commissione, del 30 settembre 1983, recante seconda modifica della decisione n. 2177/83/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 269, pag. 55), la Corte (quinta sezione) composta dai signori: O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot, e R. Joliet, giudici;

(*) GU n. C 336 del 13. 12. 1983.